

Scuola Cattolica Paritaria

San Vincenzo de' Paoli

Sezione Primavera, Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SAN VINCENZO DE' PAOLI

via F. Negri, 28 – 48121 Ravenna - Tel. 0544/213679

segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com

www.scuolasanvincenzoravenna.com

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

delibera n. 2 del CDI del 20/02/2024

Organi Collegiali

La legge n. 62 del 10 marzo del 2000 sulla parità scolastica prevede fra l'altro che presso le scuole paritarie – cioè “svolgenti un servizio pubblico” e “corrispondenti agli ordinamenti vigenti in materia di istruzione” (art. 2) - siano istituiti e funzionanti “gli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica” (art. 4).

A regolare il profilo degli organi collegiali della Fondazione San Vincenzo de' Paoli concorre il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (“Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), Tit. I, artt. 5-15, dove sono specificate le norme e le funzioni relative ai Consigli di intersezione, interclasse e di classe, del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto.

Ciò premesso e fatte salve le attribuzioni e le prerogative dei consigli di Intersezione, Interclasse, di Classe e del Collegio dei Docenti in materia di organizzazione, programmazione e valutazione didattica, l'Istituto Scolastico paritario San Vincenzo de' Paoli ha inteso dotarsi di un Consiglio di Istituto il cui regolamento, improntato al decreto sopra richiamato e alle indicazioni in materia della Federazione Istituti di Attività Educative (Fidae), è riportato qui di seguito. Per scelta del Gestore e in risposta alle esigenze delle famiglie, a tale organo partecipano di diritto anche i rappresentanti delle componenti presenti nel nido (Sezione Primavera) aggregato alla Scuola dell'Infanzia San Vincenzo de' Paoli.

Art. 1 Composizione

Il Consiglio di Istituto è composto da membri di diritto e membri eletti.

Membri di diritto:

- Il Coordinatore Didattico

Membri eletti:

- 2 docenti di scuola dell'infanzia (sez. Primavera inclusa)

- 2 docenti della scuola primaria
- 2 docenti della scuola secondaria di I grado
- 2 genitori della scuola dell’infanzia (sez. Primavera inclusa)
- 2 genitori della scuola primaria
- 2 genitori della scuola secondaria di I grado
- 1 non docente personale di segreteria (ata)

L’appartenenza ai rispettivi settori è condizione essenziale per l’elezione a membro del Consiglio di Istituto e per la permanenza in esso; in caso di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro elettivo si procederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto dall’art. 2.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola o esperti esterni.

Art. 2 Durata in carica del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni scolastici ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio. E’ rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.

I Consiglieri, che nel corso del mandato perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria che nell’ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 3 Attribuzioni

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze specifiche dell’Ente Gestore (Fondazione San Vincenzo de’ Paoli), del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e Interclasse, ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della Scuola.

In particolare:

- elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza;
- elegge nella prima seduta tra i propri membri una Giunta Esecutiva composta dal Coordinatore didattico e dal personale di segreteria;
- definisce gli indirizzi generali per le attività dei vari ordini scolastici sulla base delle finalità del Progetto Educativo;
- adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti;
- provvede all’adozione del regolamento di Istituto;
- prende visione del bilancio preventivo e il conto consuntivo dell’istituzione scolastica;
- dispone l’adattamento del calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze dell’Istituto;
- promuove la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, spirituali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
- esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto.

Art. 4 Funzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Istituto nomina tra i membri del consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere i verbali delle riunioni e di provvedere alla pubblicazione delle delibere del consiglio.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Istituto, stabilire l'ordine del giorno di concerto con la Giunta Esecutiva e secondo le proposte pervenute. Il Presidente rappresenta il Consiglio presso gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli può delegare tali diritti al vice Presidente.

Vigila sul corretto esercizio delle attribuzioni del Consiglio di Istituto specificate nell'art. 3. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 5 Funzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva si riunisce una settimana prima della data di convocazione del Consiglio. Fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore (Fondazione San Vincenzo de' Paoli), raccoglie le proposte degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio, le riordina e le organizza e propone al Presidente l'O.d.G. Le richieste/ proposte da portare in Consiglio devono pervenire ai membri della Giunta Esecutiva almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio stesso.

Art. 6 Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il Consiglio d'Istituto dovrà riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora della convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai consiglieri la convocazione almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai consiglieri almeno quattro giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo ordine del giorno dovrà essere affissa nello stesso termine nell'apposito albo della scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai consiglieri unitamente alla convocazione del consiglio.

Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto vengono pubblicate nell'apposito albo della scuola. Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono adottate a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente e Vice-Presidente e ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano.

Art. 7 Elettorato del Consiglio di Istituto

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze del Consiglio di Istituto spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi ordini di scuola conferisce il diritto di voce attiva in ciascun tipo di scuola e il diritto di voce passiva nell'ambito di un solo tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza. Per ogni ordine di scuola viene formata, per ciascuna componente, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico.

Art. 8 Candidature per il Consiglio di Istituto

- *personale docente*: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi plessi scolastici di appartenenza, godono del diritto di voce passiva nell'ambito di un solo ordine di scuola tra quelli in cui prestano servizio;
- *genitori*: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre, o chi ne fa le veci) degli allievi iscritti all' Istituto. Essi possono porre la propria candidatura per un solo ordine di scuola tra quelli frequentati dai figli;
- *personale non docente*: esercita il diritto di voce passiva nell'ambito dell'istituto.

Le candidature delle varie componenti scolastiche devono essere presentate compilando un apposito modulo da consegnare presso la segreteria dell'Istituto entro e non oltre la data stabilita dalla commissione elettorale.

Non sono eleggibili i componenti del Consiglio di Amministrazione e del loro nucleo familiare.

Art. 9 Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto, nonché la pubblicazione degli eletti, vengono fissate dalla commissione elettorale, nominata dal Coordinatore didattico un mese prima dallo svolgimento delle operazioni di voto. Detta Commissione, presieduta dal Coordinatore didattico o da un suo delegato, sarà così composta: il Coordinatore didattico o suo delegato, il Presidente uscente, un docente, un non docente, un genitore
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. Nel caso, per esempio, della componente genitori non più di 4 candidati per Ordine di Scuola.

Ogni lista deve essere presentata:

- da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20;
- da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200 (Es.: la componente genitori è superiore a 200 quindi ogni lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori)

Per ogni candidato devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, gli estremi del documento di riconoscimento.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori saranno autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Faranno fede gli estremi del documento di riconoscimento.

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale (presso la segreteria della scuola) già compiutamente compilate e firmate, dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, a pena di esclusione.

Ogni lista deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Una volta presentata, la lista sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 10 Insediamento

La prima seduta del Consiglio di Istituto viene convocata dal Coordinatore didattico che, oltre a definirne l'ordine del giorno, la presiede fino alla nomina del Presidente. L'insediamento del Consiglio di Istituto deve avvenire entro 30 giorni dalla data della sua elezione.

Art. 11 Integrazioni e modifiche

Trascorsi 4 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio di Istituto, possono essere apportate modifiche quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio di Istituto. Deve essere presentata richiesta scritta al Presidente del Consiglio d'Istituto con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella proposta, accompagnata da motivazione della richiesta. Il Presidente del Consiglio d'Istituto invia copia della richiesta a tutti i consiglieri che esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, sottponendo a votazione il rigetto o l'approvazione della modifica richiesta.

Le modifiche apportabili al regolamento dal Consiglio d'Istituto possono riguardare unicamente le modalità di svolgimento dei propri lavori. Sono fatte salve le modifiche derivanti da disposizioni legislative.


Ravenna, 20 febbraio 2025

La Presidente del CdI
Claudia Boschi



Il Coordinatore Didattico

Prof. Romano Valentini



FONDAZIONE
SAN VINCENZO DE' PAOLI
Via F. Negri, 26 - 47121 RAVENNA
Tel./Fax 0544 213679 - P. IVA 02412250397